

Legge regionale 23 aprile 2007 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 70

(Sanzioni)

- 1.** La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.
- 2.** La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1** Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011